



# **CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**

**III DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE**

**III SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA**

(Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

Approvato con Deliberazione con i poteri del Consiglio Metropolitanano n. 7 del 31/03/2023

## **INDICE**

### **Titolo I: Generalità**

- Art. 1 - Finalità e fonti normative
- Art. 2 - Definizioni e ambiti di applicazione
- Art. 3 - Tipologie di attività di scuola nautica

### **Titolo II: Esercizio dell'attività**

- Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di una scuola nautica
- Art. 5 - Modalità per la presentazione della S.C.I.A. - sede principale
- Art. 6 - Modalità per la presentazione della S.C.I.A. - sede secondaria
- Art. 7 - S.C.I.A. di variazione
- Art. 8 - Capacità patrimoniale o finanziaria
- Art. 9 - Locali
- Art. 10 - Arredamento didattico
- Art. 11 - Materiale didattico per le lezioni teoriche
- Art. 12 - Unità da diporto
- Art. 13 - Personale docente delle scuole nautiche
- Art. 14 - Istruttore professionale di vela
- Art. 15 - Trasferimento del complesso aziendale
- Art. 16 - Variazione societaria di una società di persone
- Art. 17 - Altre variazioni societarie
- Art. 18 - Trasformazione societaria
- Art. 19 - Variazione della denominazione
- Art. 20 - Decesso o incapacità fisica del titolare/rappresentante legale

### **Titolo III: Disciplina dell'attività**

- Art. 21 - Apertura al pubblico
- Art. 22 - Tariffe
- Art. 23 - Esposizione documentazione
- Art. 24 - Registro di iscrizione degli allievi
- Art. 25 - Cessazione dell'attività

### **Titolo IV: Vigilanza e sanzioni**

- Art. 26 - Vigilanza

Art. 27 - Irregolarità e sospensione dell'attività

Art. 28 - Sanzioni e interdizione dall'esercizio dell'attività

**Titolo V: Norme finali**

Art. 29 - Adeguamento normativo

Art. 30 - Entrata in vigore

**Allegato:**

- Modello attestazione

## **TITOLO I: GENERALITÀ**

### **Art. 1 – Finalità e fonti normative**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di scuola nautica nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Catania, a cui sono state attribuite funzioni di vigilanza amministrativa e tecnica, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 49-septies del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *Codice della nautica da diporto*, del Decreto Regione Siciliana Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti 19 novembre 2008, n. 76, e della Legge Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15.

2. Oltre che dal presente Regolamento e dalle sopracitate norme, la materia è disciplinata, in particolare, dalle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”*;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione”*;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 *“Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”*;

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”*;

- Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 *“Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE”*;

- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

- Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 *“Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a*

norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 “Regolamento recante norme per l’attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto”;

- Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 10 agosto 2021 “Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove”.

## **Art. 2 – Definizioni e ambiti di applicazione**

1. Per **navigazione da diporto** si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a fini commerciali.

Ai sensi dell’articolo 2 del *Codice della nautica da diporto*, l’**insegnamento professionale della navigazione da diporto** rientra tra le fattispecie di esercizio della navigazione a fini commerciali e, pertanto, ad esso si applicano le norme relative alla navigazione da diporto.

2. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- **unità da diporto**: si intende ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;

- **nave da diporto**: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

- **imbarcazione da diporto**: si intende ogni unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

- **natante da diporto**: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d’acqua;

- **moto d’acqua**: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di

propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

3. Per la progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del Codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327, e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328.

4. Per la progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto diverse dalle navi da diporto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, nel quale sono state definite le seguenti **categorie di progettazione**:

Categoria A: Un'imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerata progettata per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri, ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale.

Categoria B: Un'imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione B è considerata progettata per una forza del vento fino a 8, compresa, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.

Categoria C: Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione C è considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compresa, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.

Categoria D: Un'unità da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione D è considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compresa, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.

Sinteticamente, si può far riferimento al seguente prospetto:

Categoria di progettazione	Forza del vento (Scala Beaufort)	Altezza d'onda significativa (H1/3 metri)
<b>A</b>	superiore a 8	superiore a 4
<b>B</b>	fino a 8 compresa	fino a 4 compresi
<b>C</b>	fino a 6 compresa	fino a 2 compresi
<b>D</b>	fino a 4 compresa	fino a 0,3 compresi

5. La **marcatura CE**, apposta dal costruttore sui motori di propulsione e sulle unità da diporto diverse dalle navi da diporto, attesta la loro conformità ai requisiti prescritti dal suddetto D. Leg.vo n. 5/2016 e dalle norme comunitarie.

A sensi di tale decreto, i motori di propulsione e le unità da diporto diverse dalle navi da diporto devono recare la marcatura CE per essere messi a disposizione sul mercato o per essere messi in servizio.

6. Le unità da diporto diverse dalle navi da diporto devono essere contrassegnate con un **numero di identificazione**, comprendente le seguenti informazioni:

- codice del paese del costruttore;
- codice unico del costruttore, assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità;
- numero di serie unico;
- mese e anno di produzione;
- anno del modello.

7. Le unità da diporto diverse dalle navi da diporto devono recare una **targhetta**, fissata in modo inamovibile dal costruttore, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome del costruttore;
- la marcatura CE;
- la categoria di progettazione;
- la portata massima (kg) consigliata dal costruttore;
- il numero massimo di persone per cui l'unità è stata progettata.

8. I natanti da diporto provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, ma comunque non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

9. Le imbarcazioni da diporto provviste di marcatura CE, appartenenti alla categoria di progettazione A, possono navigare senza alcun limite.

10. Per le navi e le imbarcazioni da diporto vige l'obbligo dell'iscrizione nell'**Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)**, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I documenti di navigazione, rilasciati dallo **Sportello telematico del diportista (STED)** all'atto dell'iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto, sono la **licenza di navigazione** e il **certificato di sicurezza**.

La licenza di navigazione è il documento, da tenere a bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto, che abilita alla navigazione. Essa riporta gli estremi del soggetto proprietario, le caratteristiche principali dello scafo e del motore entro bordo, il tipo di navigazione autorizzata (ovvero: la categoria di progettazione, per le imbarcazioni da diporto, e senza alcun limite, per le navi), il numero massimo delle persone trasportabili, nonché l'eventuale uso a fini commerciali dell'unità stessa.

Il certificato di sicurezza è il documento, da tenere a bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto, che attesta lo stato di navigabilità dell'unità, ovvero la sua rispondenza alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza (anche in riferimento ai mezzi di salvataggio e ad altre dotazioni che occorre avere a bordo) in relazione alla navigazione effettivamente svolta (ovvero, alla categoria di progettazione) e al numero delle persone presenti.

I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

A richiesta dell'interessato, un natante da diporto può essere iscritto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN): in tal caso esso assume il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto e, pertanto, all'atto dell'iscrizione dell'unità, lo Sportello telematico del diportista (STED) provvederà al rilascio della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.

11. Per **armatore** si intende colui che ha l'esercizio dell'unità da diporto, ovvero che ne ha la gestione assumendosene la responsabilità.

Quando l'esercizio dell'unità da diporto è assunto da persona diversa dal proprietario, è obbligatorio trascrivere nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), la cosiddetta **dichiarazione di armatore**, che deve contenere i dati dell'unità da diporto, del suo proprietario, dell'armatore e del titolo che attribuisce all'armatore l'uso dell'unità da diporto.

La dichiarazione di armatore deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

12. Ogni singolo motore marino (entro bordo, fuoribordo ed entrofuoribordo) deve riportare, in modo indelebile e in una posizione facilmente visibile, il nome del suo fabbricante, il numero identificativo (serie e/o matricola) del motore e la marcatura CE. Inoltre, per ogni singolo motore marino, il fabbricante è tenuto a rilasciare una **dichiarazione di potenza** nella quale è indicato il nome del costruttore, il modello del motore, il suo numero identificativo, la potenza del motore, la sua massa e, nel caso di motori a combustione interna, la sua cilindrata.

In passato, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione provvedeva, a seguito della trasmissione da parte del fabbricante della dichiarazione di potenza del motore, ad eseguirne il collaudo e, in caso favorevole, a rilasciare il **certificato d'uso del motore**. Con l'entrata in vigore del *Codice della nautica*



da diporto (15 settembre 2005), questa procedura è stata soppressa, pur continuando ad avere validità i certificati d'uso del motore già rilasciati.

La dichiarazione di potenza del motore (o, in alternativa, il suo certificato d'uso) deve essere tenuta obbligatoriamente a bordo nel caso dei natanti (con motore entro bordo, fuoribordo o entrofuoribordo) e delle imbarcazioni con motore fuoribordo, essendo che i dati tecnici dei motori entro bordo facenti parte delle imbarcazioni risultano già riportati sulla licenza di navigazione.

13. Nell'unità da diporto può essere installato un **motore ausiliario** da impiegare in casi di emergenza, ovvero in caso di avaria del motore principale.

Il motore ausiliario è di tipo amovibile, deve essere sistemato su un autonomo supporto dello specchio poppiero, deve avere una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e deve essere anch'esso munito di dichiarazione di potenza, ovvero di certificato d'uso.

14. La **patente nautica** è sempre obbligatoria per assumere il comando delle navi da diporto.

Per le unità da diporto diverse dalle navi da diporto, la patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

- a) per la navigazione oltre sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
- b) per la navigazione entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità da diporto sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

Da ciò deriva l'importanza della dichiarazione di potenza del motore, al fine di determinare l'eventuale obbligo della patente nautica durante la navigazione.

E' bene precisare che il motore ausiliario non concorre al calcolo della potenza e della cilindrata per stabilire l'obbligo della patente nautica.

15. Le patenti nautiche possono essere di categoria A, B, C o D.

16. Le patenti nautiche di **categoria A** abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

Tali patenti abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista, ma a richiesta dell'interessato possono essere rilasciate anche per il comando e la condotta delle sole unità da diporto a motore.

Le patenti nautiche di categoria A abilitano anche al comando e alla condotta delle moto d'acqua.

17. Le patenti nautiche di **categoria B** abilitano al comando delle navi da diporto.

Coloro che sono in possesso di tale patente possono comandare e condurre anche natanti e imbarcazioni da diporto a motore, a vela e a propulsione mista.

18. Le patenti nautiche di **categoria C** abilitano alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Tali patenti sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2, del D.M. Trasporti n. 146/2008.

19. Le patenti nautiche di **categoria D** sono abilitazioni speciali per il comando di moto d'acqua, natanti e imbarcazioni da diporto.

Pertanto, in esse potranno essere indicate limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, ecc..., così come potranno essere indicate prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti, in rapporto allo specifico deficit, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica.

20. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate **scuole nautiche**.

Più precisamente, le scuole nautiche sono strutture stabili caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, nelle quali vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

21. La scuola nautica ha una sede principale e, nel caso in cui il suo titolare/legale rappresentante intenda esercitare l'attività presso più sedi, può avere delle ulteriori sedi (dette anche sedi secondarie), in aggiunta alla sede principale.

Le attività di insegnamento teorico devono essere svolte nella sede principale della scuola nautica e nelle ulteriori sedi.

La scuola nautica può disporre inoltre di una o più basi nautiche, intese quali luogo in cui sono ormeggiate le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

22. L'esercizio dell'attività di scuola nautica comprende anche lo svolgimento di tutte le pratiche concernenti le patenti nautiche. Nello svolgimento delle suddette attività, le scuole nautiche sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 (responsabilità professionale, obbligo della tenuta del registro-giornale, ecc...).

23. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:

- le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quali "Centri di istruzione per la nautica", ai sensi dell'art. 49-octies del *Codice della nautica*

*da diporto*, che possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche;

- le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

### **Art. 3 – Tipologie di attività di scuola nautica**

1. L'esercizio dell'attività di una scuola nautica è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché alla presentazione, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione dell'ubicazione della sede della scuola nautica, di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) da inoltrare alla Città Metropolitana Catania, nel caso in cui la sede principale della scuola nautica sia situata nel territorio di competenza di questa Amministrazione.

2. La S.C.I.A. può essere presentata da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi, nonché dagli *istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi*, per lo svolgimento di una o più delle seguenti tipologie di attività di scuola nautica:

**Tipo A1)** Scuole nautiche che si occupano della formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.

**Tipo A2)** Scuole nautiche che si occupano della formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa.

**Tipo B)** Scuole nautiche che si occupano della formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.

Le attività di formazione e preparazione espletate da una scuola nautica possono riguardare la sola navigazione a motore, ovvero, in alternativa, sia la navigazione a motore che la navigazione a vela.

3. Sono fatte salve e, pertanto, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di scuola nautica rilasciate dalla Provincia Regionale di Catania o dalla Città Metropolitana di Catania prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. L'attività di scuola nautica oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa segnalazione.

5. L'Ufficio competente di questa Città Metropolitana, ricevuta la S.C.I.A., procede ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal *Codice della nautica da diporto* e dal presente Regolamento.

6. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'esercizio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A., questa Amministrazione adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.

In quest'ultima circostanza, l'Ufficio competente di questa Città Metropolitana, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, fissando un termine di trenta giorni per l'adozione delle stesse. Decorso il suddetto termine, senza che l'interessato abbia provveduto ad adottare, nella loro interezza, le misure prescritte, l'attività di scuola nautica si intende interdetta.

L'atto motivato con il quale l'interessato è stato invitato a conformare l'attività alle norme vigenti, interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui l'interessato comunica di aver adottato le misure prescritte.

7. I requisiti prescritti per la presentazione della S.C.I.A. devono permanere per tutto il periodo di esercizio dell'attività di scuola nautica, pena l'adozione del provvedimento sanzionatorio di interdizione dell'esercizio dell'attività da parte di questa Città Metropolitana.

## **TITOLO II: ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **Art. 4 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di una scuola nautica**

1. La S.C.I.A. per l'esercizio di una scuola nautica (nel seguito, indicata come “Segnalazione”) può essere presentata dai soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto gli anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
- d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o finanziaria;
- e) dispongono di locali idonei e di un'adeguata dotazione di arredi e di strumentazione per l'uso didattico da impiegare per le lezioni teoriche, valutati alla stregua dei criteri definiti dal presente Regolamento;
- f) hanno la disponibilità giuridica di unità da diporto, adeguate alle tipologie dei corsi di formazione impartiti, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 12 del presente Regolamento;
- g) dispongono di uno o più insegnanti di teoria per l'effettuazione dei corsi teorici, uno o più istruttori per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e, nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione e preparazione di candidati per il conseguimento di patenti nautiche che abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore e di quelle a vela, uno o più istruttori professionali di vela, ovvero di uno o più soggetti che cumulino tali funzioni;
- h) sono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio.

2. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante (ovvero, nel caso di più legali rappresentanti, devono essere posseduti da ognuno di questi), mentre i requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del medesimo comma sono richiesti alla società.

3. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la S.C.I.A. per l'esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 *“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”*;
- d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

4. Per le società, le condizioni previste dal comma 3 del presente articolo (cosiddetti requisiti morali) si applicano al legale rappresentante. Qualora ci siano più legali rappresentanti, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

5. A ciascuna sede della scuola nautica, sia essa principale che secondaria, deve essere preposto un **responsabile didattico** che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comma 3 del presente articolo.

6. Per la sede principale, il responsabile didattico può coincidere con il titolare, nel caso di ditta individuale, o con un legale rappresentante, nel caso di persona giuridica, o con il dirigente scolastico, nel caso degli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

In alternativa, il responsabile didattico preposto per la sede principale potrà essere:

- a) un dipendente della scuola nautica;
- b) un collaboratore familiare, nel caso di impresa familiare;
- c) un socio, nel caso di società di persone;
- d) un amministratore, nel caso di società di capitali;
- e) un docente, nel caso degli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

Per le ulteriori sedi, ovvero per le sedi secondarie, il titolare/legale rappresentante non può essere preposto quale responsabile didattico, che dovrà essere un soggetto ricadente in una delle fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

Un medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due sedi secondarie, purché entrambe ubicate nel territorio di competenza di questa Città Metropolitana.

Il responsabile didattico può svolgere anche le mansioni di insegnante di teoria e/o quella di istruttore per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e/o quella di istruttore professionale di vela.

#### **Art. 5 – Modalità per la presentazione della S.C.I.A. – sede principale**

1. La Segnalazione dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che intende iniziare l'attività di una scuola nautica. Nel caso di persona giuridica, la Segnalazione dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante. Per gli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, la Segnalazione dovrà essere sottoscritta dal dirigente scolastico.

Ai fini dell'autenticazione della sottoscrizione della Segnalazione si applicano le disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e, pertanto, occorrerà che la Segnalazione venga sottoscritta e presentata unitamente a una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Questa Amministrazione non terrà conto delle Segnalazioni che non sono sottoscritte e/o che non sono corredate della copia del documento di identità del sottoscrittore.

In tutti i casi in cui nel presente Regolamento si fa riferimento a un documento di identità, questo può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.

2. Nella S.C.I.A. devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici e gli estremi fiscali:

- del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale;

- dei legali rappresentanti, nel caso di persona giuridica;

- del dirigente scolastico, nel caso di Istituto Tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento;

b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del responsabile didattico preposto per la sede principale (se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico);

c) il possesso, in capo al titolare/legale rappresentante/dirigente scolastico, dei requisiti soggettivi e morali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comma 3 dell'articolo 4 del presente Regolamento;

- d) il nome dell'impresa individuale o dell'Istituto Tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento che inizia l'attività di scuola nautica (nel caso di società di persone/capitali, la sua ragione/denominazione sociale), con l'indicazione della sede legale e della p.e.c.;
- e) l'ubicazione della sede principale, ovvero della sede operativa della scuola nautica, dove verranno svolte le attività di ricevimento del pubblico e l'insegnamento teorico;
- f) la/le tipologia/e di attività di scuola nautica, di cui al comma 2 del precedente articolo 3, per la/le quale/quale si presenta la S.C.I.A.;
- g) le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e l'ubicazione delle basi nautiche presso cui le stesse saranno ormeggiate;
- h) i dati anagrafici e gli estremi fiscali degli insegnanti di teoria, degli istruttori per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e, nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che la navigazione a vela, degli istruttori professionali di vela;
- i) la disponibilità degli arredi e del materiale didattico per le lezioni teoriche, di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento;
- l) l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio della persona fisica o giuridica che inizia l'attività di scuola nautica, ad eccezione degli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento;
- m) gli orari di apertura al pubblico e i periodi di chiusura della scuola nautica (comprese le ferie).

3. Alla S.C.I.A. deve essere allegata:

- A) Dichiarazione resa dal responsabile didattico (se diverso dal titolare o dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico) attestante il possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comma 3 dell'articolo 4 del presente Regolamento.
- B) Documentazione comprovante il possesso del requisito della capacità patrimoniale o finanziaria di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
- C) Copia conforme dell'atto di proprietà dei locali in cui ha sede la scuola nautica o del contratto di affitto o di comodato d'uso, regolarmente registrato.
- D) Documentazione attestante la conformità dei predetti locali a quanto prescritto dall'articolo 9 del presente Regolamento, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di accesso ed uso di locali aperti al pubblico. In particolare, occorrerà produrre:
  - D1) corografia in scala 1/2000, con inquadramento dell'immobile (timbrata e firmata da un tecnico abilitato);



D2) relazione tecnica (timbrata e firmata da un tecnico abilitato), contenente la descrizione dei locali;

D3) planimetria dei locali in scala 1:100 (timbrata e firmata da un tecnico abilitato), con riportata la destinazione dei singoli ambienti (ufficio, aula, bagno, antibagno, ecc...), le loro quote rispetto alla pubblica via, le superfici nette, le quotature, i rapporti aero-illuminanti, nonché la disposizione degli arredi;

D4) particolari planimetrici in scala 1:25 (timbrati e firmati da un tecnico abilitato) comprovanti il rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, occorrerà produrre il particolare dei servizi igienici, con riportata la collocazione degli apparecchi igienico-sanitari, e quello delle porte, con indicati i sensi di apertura e le dimensioni degli spazi antistanti e retrostanti);

D5) copia conforme del certificato di agibilità dei locali;

D6) visura e planimetria catastale aggiornate;

D7) perizia giurata (a firma di un tecnico abilitato) attestante:

- la regolarità urbanistica dell'unità immobiliare;
- la conformità alle norme prescritte dal Regolamento edilizio del Comune in cui ricade l'immobile;
- il permanere delle condizioni di agibilità dei locali;
- la corretta destinazione d'uso;
- il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti;
- la conformità alle norme vigenti in materia di prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E) Copia della ricevuta telematica del pagamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA scuola nautica".

A tal fine occorrerà cliccare sul link <https://cittametropolitanact.servizi-pa-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei> ed accedere alla sezione "Diritti di segreteria". In alternativa, si potrà accedere a tale sezione, collegandosi alla home page del sito web dell'Ente: [www.cittametropolitana.ct.it](http://www.cittametropolitana.ct.it) e da qui allo sportello **pagoPA Pagamenti spontanei**.

F) Copia conforme di idonea documentazione comprovante la disponibilità giuridica, in capo alla persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A., di ogni unità da diporto a servizio della scuola nautica, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente Regolamento.

G) Copia conforme della polizza assicurativa per ogni unità da diporto a servizio della scuola nautica, attestante la copertura assicurativa della responsabilità per danni riportati dal conduttore, dalle persone trasportate e da terzi durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. La polizza assicurativa deve indicare espressamente che le garanzie sono attive per l'impiego dell'unità da diporto ad uso scuola nautica e che la copertura assicurativa è estesa anche agli eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte di soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa.

H) Copia conforme della polizza assicurativa per ogni motore amovibile, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità da diporto alla quale viene applicato, attestante la copertura assicurativa della responsabilità per danni riportati dal conduttore, dalle persone trasportate e da terzi durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Nel caso in cui venga installato un motore ausiliario, anche questo deve essere munito di una polizza di assicurazione autonoma.

I) Copia conforme della dichiarazione di potenza (o, in alternativa, del certificato d'uso) del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo. Tale documentazione è obbligatoria nel caso dei natanti (con motore entro bordo, fuoribordo o entrofuoribordo) e delle imbarcazioni con motore fuoribordo.

Nel caso in cui venga installato un motore ausiliario, anche questo deve essere munito della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore.

L) Copia conforme della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza per le imbarcazioni e navi da diporto, nonché per i natanti, dovendo essere anche questi iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del presente Regolamento. La licenza di navigazione deve riportare l'annotazione che l'unità è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto.

M) Dichiarazione resa dall'insegnante di teoria, dall'istruttore per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e, qualora ne ricorra la fattispecie, dall'istruttore professionale di vela, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Modalità per la presentazione della S.C.I.A. – sede secondaria**

1. Il titolare o legale rappresentante di una scuola nautica già esistente, che intende iniziare l'attività di scuola nautica presso un'ulteriore sede, in aggiunta all'attività già esercitata presso la sede principale, è tenuto a presentare, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) istituito presso il comune ove ricade l'ulteriore sede della scuola nautica, apposita Segnalazione Certificata di Inizio

Attività da inoltrare alla Città Metropolitana di Catania, nel caso in cui la sede principale della scuola nautica sia situata nel territorio di competenza di questa Amministrazione.

2. Nel caso in cui la sede secondaria ricade nel territorio di competenza di un'altra Città Metropolitana o Provincia o Libero Consorzio Comunale, il SUAP di cui al precedente comma 1 del presente articolo provvede ad inoltrare la S.C.I.A. anche a quest'altra Amministrazione per gli accertamenti di competenza di cui al successivo comma 8 del presente articolo.

3. Nel caso di inizio dell'attività di scuola nautica presso ulteriori sedi, per ognuna di esse deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti di cui all'articolo 4, comma 1, 2 3 e 4, del presente Regolamento, ad eccezione della capacità patrimoniale o finanziaria di cui al successivo articolo 8 che deve essere dimostrata per la sola sede principale.

4. La Segnalazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della scuola nautica, allegando una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Questa Amministrazione non terrà conto delle Segnalazioni che non sono sottoscritte e/o che non sono corredate della copia del documento di identità del sottoscrittore.

5. Nella S.C.I.A. devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici e gli estremi fiscali:

- del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale;

- dei legali rappresentanti, nel caso di persona giuridica;

b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del responsabile didattico preposto per la sede secondaria;

c) il possesso, in capo al titolare/legale rappresentante, dei requisiti soggettivi e morali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 3 dell'articolo 4 del presente Regolamento;

d) il nome dell'impresa individuale che inizia l'attività di scuola nautica presso la sede secondaria (nel caso di società di persone/capitali, la sua ragione/denominazione sociale) con l'indicazione della sede legale e della p.e.c.;

e) l'ubicazione della sede principale;

f) l'ubicazione della sede secondaria della scuola nautica, nella quale verranno svolte le attività di ricevimento del pubblico e l'insegnamento teorico;

f) la/le tipologia/e di attività di scuola nautica, di cui al comma 2 del precedente articolo 3, per la/le quale/quali si presenta la S.C.I.A. presso la sede secondaria;

g) l'ubicazione delle basi nautiche presso cui saranno ormeggiate le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche in favore degli allievi iscritti nella sede secondaria;

- h) i dati anagrafici e gli estremi fiscali degli insegnanti di teoria, degli istruttori per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e, qualora ne ricorra la fattispecie, degli istruttori professionali di vela di cui intende avvalersi nella sede secondaria;
- i) la disponibilità degli arredi e del materiale didattico per le lezioni teoriche, di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, presenti nella sede secondaria;
- l) gli orari di apertura al pubblico e i periodi di chiusura (comprese le ferie) della sede secondaria.
- 6) Alla S.C.I.A. relativa all'inizio dell'attività di scuola nautica presso un'ulteriore sede occorre allegare la dichiarazione resa dal responsabile didattico, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 3 dell'articolo 4 del presente Regolamento, nonché la documentazione di cui alle lettere C) ÷ M) dell'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento.
- 7) Entro trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., il titolare/legale rappresentante della scuola nautica deve provvedere a trasmettere a questa Città Metropolitana idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione, nel certificato camerale, della sede secondaria della scuola nautica, quale unità locale della ditta individuale/società.
8. Nel caso in cui la sede principale della scuola nautica ricade nel territorio di competenza di questa Città Metropolitana, mentre la sede secondaria ricade nel territorio di competenza di un'altra Città Metropolitana/Provincia/Libero Consorzio Comunale, a quest'altra Amministrazione spetterà l'onere di verificare il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica presso l'ulteriore sede, ad eccezione della capacità patrimoniale o finanziaria, il cui possesso in capo all'impresa individuale/società sarà oggetto di verifica da parte di questa Città Metropolitana.

### **Art. 7 – S.C.I.A. di variazione**

1. Nel caso di intervenute modifiche inerenti l'esercizio dell'attività di scuola nautica, entro il termine di giorni trenta dal verificarsi del mutamento, il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto a presentare a questa Città Metropolitana una **S.C.I.A. di variazione**, corredata della documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto, comunque, a presentare una **S.C.I.A. di variazione** nei seguenti casi:
- trasferimento di sede della scuola nautica o modifiche della conformazione dei suoi locali;
  - variazioni all'arredamento didattico e/o al materiale didattico per le lezioni teoriche;
  - inserimento e/o dismissione delle unità da diporto utilizzate per le esercitazioni pratiche;

- variazioni del personale docente e/o del responsabile didattico.

3. La S.C.I.A. di variazione è presentata, inoltre, nel caso di:

- a) cessione d'azienda, conferimento o fusione per incorporazione o scissione e, comunque, in tutti i casi che prevedono modifiche dell'assetto commerciale dell'impresa e/o della composizione societaria, dei patti sociali o del legale rappresentante;
- b) modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa o della ditta;
- c) modifica o integrazione della tipologia di attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.

### **Art. 8 – Capacità patrimoniale o finanziaria**

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di scuola nautica devono dimostrare di avere un'adeguata capacità patrimoniale o finanziaria.

2. La capacità patrimoniale richiesta consiste nella proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, aventi valore catastale complessivo non inferiore ad € 50.000,00.

Per dimostrare tale capacità patrimoniale occorrerà produrre la seguente documentazione:

- copia conforme degli atti di proprietà, in capo alla persona fisica o giuridica interessata all'esercizio dell'attività di scuola nautica, degli immobili di che trattasi (si fa presente che non verranno presi in considerazione immobili in comproprietà con altri soggetti);
- visure ipotecarie aggiornate (non antecedenti a giorni 30 dalla data di presentazione della S.C.I.A.) relative ai suddetti immobili, attestanti l'inesistenza di gravami ipotecari;
- visure catastali aggiornate (non antecedenti a giorni 30 dalla data di presentazione della S.C.I.A.) relative ai suddetti immobili, per la determinazione del loro valore catastale.

3. In alternativa alla capacità patrimoniale, la persona fisica o giuridica potrà dimostrare di essere in possesso di un'adeguata capacità finanziaria mediante la trasmissione dell'originale di una attestazione di affidamento, nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.500.000,00.

L'attestazione deve essere riferita ad un importo non inferiore ad € 25.000,00 ed effettuata secondo lo schema allegato al presente Regolamento, di cui è parte integrante (v. Modello attestazione).

4. Il permanere del possesso di un'adeguata capacità patrimoniale o finanziaria di cui al presente articolo deve essere dimostrato per tutto il periodo di esercizio dell'attività di scuola nautica, pena l'adozione del provvedimento sanzionatorio di interdizione dell'esercizio dell'attività da parte di questa Città Metropolitana.

5. Il requisito della capacità patrimoniale o finanziaria deve essere dimostrato anche a seguito del recesso e/o dell'ingresso e/o del decesso di uno o più soci di una società di persone, nonché quando variano le quote di proprietà dei soci di una società di persone.

6. Il permanere del possesso della capacità patrimoniale o finanziaria deve essere dimostrato anche nel caso di trasformazione o variazione societaria.

7. Le imprese già esercenti l'attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno adeguarsi a quanto prescritto dal presente articolo.

### **Art. 9 – Locali**

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

a) un'aula di superficie non inferiore a 25 mq, separata dall'ufficio o da altri locali;

b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa, con ingresso autonomo;

c) servizi igienici, composti da bagno ed antibagno.

2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica. L'altezza dell'aula e dell'ufficio non potrà, comunque, essere inferiore a cm 270, mentre quella dei servizi igienici non potrà essere inferiore a cm 240.

3. L'aula dovrà essere dotata degli arredi e del materiale didattico di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento. L'ufficio dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico.

4. L'illuminazione e l'aerazione dell'aula e dell'ufficio deve essere garantita tramite luce e ventilazione naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni a cielo libero.

La superficie illuminante (ovvero, quella vetrata) e quella areante (ovvero, quella ottenibile, a seguito dell'apertura dell'infilso, per arieggiare il locale) devono essere entrambe pari ad almeno 1/8 della superficie utile del locale.

5. Il bagno e l'antibagno devono essere entrambi illuminanti ed areati. In tali locali è ammessa l'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata, purché quest'ultima comunichi direttamente con spazi esterni a cielo libero.

6. I locali adibiti all'attività di scuola nautica, oltre a dover essere conformi al regolamento edilizio vigente, dovranno rispettare la normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilità, destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche ed ogni altra disposizione in tema di accesso ed uso di locali aperti al pubblico.

I locali dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A10 (ufficio) o C1 (bottega).

7. Sono fatte salve e, pertanto, sono da considerarsi pienamente valide ed efficaci le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di scuola nautica rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se i locali non risultano conformi ai criteri stabiliti dai precedenti commi del presente articolo.

8. E' ammesso il trasferimento di sede della scuola nautica nell'ambito del territorio provinciale, purché i nuovi locali in cui si intende trasferire la sede della scuola nautica soddisfino i requisiti stabiliti dal presente articolo e il titolare/rappresentante legale provveda ad inoltrare a questa Città Metropolitana, entro il termine di trenta giorni, per il tramite del SUAP istituito presso il comune ove ricade la nuova sede della scuola nautica, apposita S.C.I.A. di variazione relativa alla nuova sede, corredata della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere C), D) ed E) del presente Regolamento.

Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma implica la sospensione dell'attività, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.

9. Eventuali modifiche alle caratteristiche dei locali autorizzati all'esercizio dell'attività di scuola nautica potranno essere effettuate solo se soddisfano i requisiti stabiliti dal presente articolo e il titolare/rappresentante legale provvede ad inoltrare a questa Città Metropolitana, entro il termine di trenta giorni, per il tramite del SUAP istituito presso il comune ove ricade la sede della scuola nautica, apposita S.C.I.A. di variazione, corredata della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere C), D) ed E) del presente Regolamento, con riferimento alla nuova conformazione dei locali.

Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma implica la sospensione dell'attività, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.

10. Quanto stabilito dal comma 8 e 9 del presente articolo si applica anche alle scuole nautiche che sono state autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

11. E' consentito che l'attività di scuola nautica venga esercitata nella medesima unità immobiliare in cui viene svolta l'attività di autoscuola e/o di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, a condizione che le predette attività siano intestate alla medesima

persona fisica o giuridica, che siano soddisfatti i requisiti prescritti per l'esercizio di tali attività e che il titolare/rappresentante legale della scuola nautica provveda preventivamente ad inoltrare a questa Città Metropolitana apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, secondo le modalità indicate ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Qualora nel medesimo immobile venga esercitata sia l'attività di scuola nautica che quella di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'aula per le lezioni teoriche, l'ufficio ed i servizi igienici (bagno e antibagno).

Se l'attività di scuola nautica viene esercitata nello stesso immobile in cui viene svolta l'attività di consulenza per circolazione dei mezzi di trasporto, i locali potranno avere in comune l'ufficio ed i servizi igienici (bagno e antibagno).

### **Art. 10 – Arredamento didattico**

1. Ogni scuola nautica deve disporre di un'adeguata dotazione di arredi.

In particolare, l'aula adibita all'insegnamento teorico deve essere dotata di un arredamento atto a consentire la partecipazione attiva di ciascun allievo.

La persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A. deve avere la disponibilità giuridica dell'arredamento didattico.

2. L'arredamento dell'aula d'insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;

b) una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o una lavagna luminosa;

c) postazioni a sedere per gli allievi, dotate di tavolo o piano di scrittura, tenendo conto che per ogni allievo occorre garantire la disponibilità di almeno 1,50 metri quadrati di superficie;

d) tavoli da carteggio in numero proporzionale agli allievi consentiti, determinato in modo che ogni due allievi si abbia a disposizione un tavolo da carteggio su cui esercitarsi.

3. Le scuole nautiche autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, pena l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, in caso di inottemperanza.

4. Eventuali variazioni all'arredamento didattico potranno essere effettuate solo se il titolare/rappresentante legale della scuola nautica provvede ad inoltrare a questa Città Metropolitana, entro il termine di trenta giorni, apposita **S.C.I.A. di variazione**, corredata di dichiarazione attestante il



rispetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo, pena la sospensione dell'attività, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.

### **Art. 11 – Materiale didattico per le lezioni teoriche**

1. La scuola nautica deve disporre di adeguati strumenti, sussidi e documenti didattici da impiegare per le lezioni teoriche, commisurati al numero massimo di allievi, in modo tale che ciascuno di essi possa ben acquisire la conoscenza pratica della strumentazione, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

#### **A. Strumenti:**

- bussola magnetica nautica;
- sestante;
- barometro aneroide e termometro a orologio con indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- apparato VHF marino (anche palmare);
- binocolo;
- scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- cime nautiche di almeno tre differenti diametri;
- giubbotto di salvataggio;
- razzo a paracadute, fuoco a mano e boetta fumogena;
- estintore portatile.

#### **B. Sussidi didattici:**

- fac-simile della tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per carteggiare;
- carte di analisi meteorologica (per le sole scuole nautiche di tipo A2 e B);
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza, tavole nautiche, tavole di marea ed effemeridi nautiche (per le sole scuole nautiche di tipo B);
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste (per le sole scuole nautiche di tipo B);

- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di un'unità da diporto ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità da diporto a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino ovvero relativo modello (fuoribordo ed entro bordo);
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
- tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.);
- carte per il carteggio di cinematica.

**C. Documentazione didattica:**

- un volume del portolano del Mediterraneo;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- radioservizi per la navigazione parte I e II;
- un fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- pubblicazione n. 1111 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare
- regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto.

3. I sussidi didattici di cui alla lettera B del comma 2 del presente articolo, con esclusione delle carte nautiche, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi e/o supporti multimediali ritenuti idonei da questa Città Metropolitana.

4. Le scuole nautiche autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, pena l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, in caso di inottemperanza.

5. Eventuali variazioni al materiale didattico per le lezioni teoriche potranno essere effettuate solo se il titolare/rappresentante legale della scuola nautica provvede ad inoltrare a questa Città Metropolitana, entro il termine di trenta giorni, apposita S.C.I.A. di variazione, corredata di dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo, pena la sospensione dell'attività, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 – Unità da diporto**

1. La persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A. deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto adeguate alla tipologia di attività svolta, di cui al comma 2 del precedente articolo 3 del presente Regolamento.

2. La disponibilità giuridica dell'unità da diporto è dimostrata quando il soggetto (persona fisica o giuridica) che ha presentato la S.C.I.A. risulta l'unico proprietario, armatore o utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità da diporto, ovvero, nel caso di imbarcazione e/o nave da diporto, l'unico conduttore di un contratto di locazione.

Conseguentemente, la copia conforme di uno dei seguenti documenti risulta idonea a comprovare la disponibilità giuridica dell'unità da diporto:

- titolo di proprietà dell'unità da diporto, nel caso in cui l'esercizio dell'unità da diporto è assunto dal suo proprietario e quest'ultimo corrisponde con la persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A. (in tal caso, dal titolo di proprietà dovrà evincersi che la persona che ha presentato la S.C.I.A. è l'unica proprietaria dell'unità da diporto);

- titolo che attribuisce all'armatore l'uso dell'unità da diporto, nel caso in cui l'armatore corrisponde con la persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A. (in tale circostanza, è obbligatorio trascrivere nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) la dichiarazione di armatore e, nel caso di imbarcazioni e navi da diporto, quest'ultima andrà annotata sulla licenza di navigazione);

- contratto di **locazione finanziaria** dell'unità da diporto, nel caso di unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il cui unico utilizzatore corrisponde con la persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A. (ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.M. Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, nel caso di imbarcazioni e navi da diporto, l'uso a fini commerciali e, dunque, per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, è consentito solo previa dichiarazione di armatore, che andrà annotata sulla licenza di navigazione);

- contratto di **locazione** dell'unità da diporto, nel caso di imbarcazioni e navi da diporto, stipulato come unico conduttore dalla persona fisica o giuridica che ha presentato la S.C.I.A., (in tale circostanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.M. Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, l'uso dell'unità da diporto per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto è consentito solo previa annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e gli estremi di tale annotazione dovranno essere riportati sulla licenza di navigazione).

Sull'argomento, è bene precisare la differenza tra la **locazione** e la **locazione finanziaria** (leasing) di un'unità da diporto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del *Codice della nautica da diporto*, con il contratto di locazione, una parte (il locatore) si obbliga a far godere all'altra (il conduttore) un'unità da diporto, per un tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

In modo analogo, con il contratto di leasing, una parte (la società di leasing), proprietaria dell'unità da diporto, concede l'unità da diporto in uso ad un'altra parte (il conduttore), verso il pagamento di un certo canone, per un determinato periodo di tempo. Nel caso del leasing, però, con il versamento dell'ultimo canone il conduttore ha la facoltà di riscattare l'unità da diporto, versando un corrispettivo predeterminato, oppure di recedere dal contratto di leasing non riscattando il bene, che rimarrà in questo caso di proprietà della società di leasing.

3. Ogni scuola nautica deve avere la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata al tipo di corsi impartiti, che consenta lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami relativi al conseguimento delle patenti nautiche.

4. In funzione della tipologia di attività svolta, ogni scuola nautica deve avere la disponibilità delle seguenti unità da diporto con le caratteristiche appresso riportate:

- Scuole nautiche di **tipo A1**:

A1a) unità da diporto con propulsione a motore, avente lunghezza minima di 5,90 metri;

A1b) unità da diporto con propulsione a vela con motore ausiliario, avente lunghezza minima di 9,00 metri (solo nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che la navigazione a vela).

Le unità da diporto devono essere, in ogni caso, iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), devono essere provviste di marcatura CE e devono essere abilitate almeno per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.

- Scuole nautiche di **tipo A2**:

A2a) imbarcazione da diporto con propulsione a motore;

A2b) imbarcazione da diporto con propulsione a vela con motore ausiliario (solo nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che la navigazione a vela).

Le imbarcazioni devono essere provviste di marcatura CE e devono appartenere alla categoria di progettazione A.

- Scuole nautiche di **tipo B**: nave da diporto.

5. Le unità impiegate dalle scuole nautiche devono avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti, rispettivamente:

- per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di una bussola e un apparato VHF, anche portatile, nel caso delle unità da diporto di cui ai precedenti punti A1a), A1b), A2a) e A2b);

- per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa, nel caso delle navi da diporto.

Le unità da diporto utilizzate dalle scuole nautiche devono esporre, su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno orizzontale, costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, di dimensione minima pari a cm 180x25.

6. Le scuole nautiche autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono tenute, pena l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività in caso di inottemperanza:

- al rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del Decreto MIMS 10 agosto 2021;

- ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente articolo, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

7. Le unità da diporto necessarie allo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami relativi al conseguimento delle patenti nautiche di categoria D possono essere messe a disposizione dall'allievo della scuola nautica, purché quest'ultimo ne abbia la disponibilità giuridica.

8. Le unità da diporto che sono nella disponibilità giuridica di un medesimo soggetto (persona fisica o giuridica), titolare di più scuole nautiche, possono essere utilizzate a piacimento presso le varie sedi, purché queste siano situate nell'ambito territoriale di questa Città Metropolitana, ferma restando la dotazione minima, per ciascuna sede, delle unità da diporto indicate al comma 4 del presente articolo [se, ad esempio, un medesimo soggetto risulta titolare di due scuole nautiche di tipo A1 che espletano

attività di formazione riguardante anche la navigazione a vela, aventi sedi nel territorio di competenza di questa Amministrazione, dovrà avere la disponibilità giuridica di almeno due unità da diporto di tipo A1a e di altrettante unità da diporto di tipo A1b (v. comma 4 del presente articolo) che potrà utilizzare indifferentemente in entrambe le scuole nautiche].

9. In caso di documentato guasto dell'unica un'unità da diporto utile a conseguire una determinata categoria di patente, la scuola nautica potrà utilizzare un'unità da diporto conferita da un'altra scuola nautica o da terzi, per un periodo non superiore a trenta giorni, previo nulla osta da parte di questa Città Metropolitana, che potrà prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.

10. Le eventuali variazioni delle unità da diporto utilizzate da una scuola nautica sono comunicate a questa Città Metropolitana, tramite S.C.I.A. di variazione, entro il termine di trenta giorni, allegando la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettere F) ÷ L) del presente Regolamento, nonché copia della ricevuta telematica del pagamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

Questa Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta ed accertatane la regolarità, provvederà a prendere atto dell'avvenuta variazione, dandone comunicazione alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto.

Qualora la documentazione prodotta risulti carente o l'unità da diporto che si intende utilizzare risulti non corrispondente ai requisiti prescritti dal presente Regolamento, questa Città Metropolitana procederà a diffidare il titolare/rappresentate legale della scuola nautica a regolarizzare le proprie unità da diporto e, in caso di inottemperanza, provvederà a sospendere l'attività della scuola nautica, qualora questa risulti sprovvista delle unità da diporto di cui al precedente comma 4, conformi al presente Regolamento.

### **Art. 13 – Personale docente delle scuole nautiche**

1. Per ciascuna sede, la scuola nautica deve disporre di uno o più insegnanti di teoria per l'effettuazione dei corsi teorici, di uno o più istruttori per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e, nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che la navigazione a vela, di uno o più istruttori professionali di vela.

2. E' consentito che un medesimo soggetto cumuli la funzione di insegnante di teoria e/o quella di istruttore per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e/o quella di istruttore professionale di vela.

3. Le suddette funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante della scuola nautica.

4. L'attività di formazione e preparazione dei candidati da parte della scuola nautica può avvenire tramite lavoratori autonomi (previo contratto intercorrente tra le parti, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate), ovvero tramite lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, fermo restando per questi ultimi il rispetto di quanto prescritto dal CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente.

5. Il personale docente di più scuole nautiche, facenti capo ad un medesimo titolare o società, può essere utilizzato a piacimento presso le varie sedi, purché queste siano situate nell'ambito territoriale di questa Città Metropolitana, ferma restando la dotazione minima, per ciascuna sede, degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela indicati al comma 1 del presente articolo [se, ad esempio, un medesimo soggetto risulta titolare di due scuole nautiche, che espletano attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che quella a vela, aventi sedi nel territorio di competenza di questa Amministrazione, dovrà disporre di almeno due insegnanti di teoria, due istruttori pratici e due istruttori professionali di vela (o due persone che cumulino ognuna delle suddette funzioni), che potrà utilizzare indifferentemente in entrambe le scuole nautiche].

6. Ad eccezione di quanto stabilito dal successivo comma 11 del presente articolo e dall'articolo 14 comma 2 del presente Regolamento, non è consentito che un medesimo insegnante di teoria o istruttore per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche svolga le proprie funzioni in favore di scuole nautiche facenti capo a un differente titolare o società.

7. Possono svolgere l'attività di **insegnamento teorico** presso le scuole nautiche:

- i soggetti che risultano in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto;
- gli ufficiali superiori dei Corpi dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto della Marina Militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni;
- i docenti degli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento;
- i docenti che hanno svolto, per almeno cinque anni, attività di docenza presso gli Istituti Tecnici di cui al punto che precede, anche se in posizione di quiescenza, purché da non più di cinque anni;
- coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa;
- coloro che hanno conseguito da almeno due anni la patente nautica di categoria B.

Le attività rese dal personale docente scolastico hanno luogo nel rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Possono svolgere l'attività di **istruzione pratica** al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

9. L'attività di **insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela**, effettuata nel caso di scuola nautica che espleta attività di formazione riguardante sia la navigazione a motore che la navigazione a vela, è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

10. I soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, devono presentare i seguenti requisiti:

a) hanno età non inferiore ad anni ventuno;

b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;

c) sono in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;

d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;

e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b) del presente comma, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).

11. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha la possibilità, per accertate difficoltà di reperimento, di sostituirlo immediatamente con un altro, questa Città Metropolitana, per assicurare il regolare funzionamento della scuola nautica, può consentire che il suo titolare/rappresentante legale possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già operante, previo nulla osta da parte di quest'ultima.



12. Le eventuali variazioni del personale docente della scuola nautica sono comunicate a questa Città Metropolitana dal titolare/rappresentante legale della scuola nautica, tramite S.C.I.A. di variazione, entro il termine di trenta giorni, allegando dichiarazione resa dall'insegnante di teoria e/o dall'istruttore per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e/o dall'istruttore professionale di vela, attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nonché copia della ricevuta telematica del pagamento di € 20,00 (euro venti/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

Questa Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta ed accertatane la regolarità, provvede a prendere atto dell'avvenuta variazione, a darne comunicazione alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto, nonché a rilasciare all'insegnante teorico e/o istruttore pratico e/o istruttore professionale di vela apposita tessera di riconoscimento riportante i suoi dati anagrafici, le funzioni ricoperte e la denominazione della scuola nautica presso cui svolge l'attività.

Qualora la documentazione prodotta risulti carente o il personale docente che si intende utilizzare non risulti corrispondente ai requisiti prescritti dal presente Regolamento, questa Città Metropolitana procederà a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica a regolarizzare il proprio personale docente e, in caso di inottemperanza, provvederà a sospendere l'attività della scuola nautica, qualora questa risulti sprovvista della dotazione minima di personale indicata al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 14 – Istruttore professionale di vela**

1. L'istruttore professionale di vela insegna ai candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche le diverse tecniche della navigazione a vela e li istruisce alla pratica velica.
2. Tale attività può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo, anche su base temporanea o occasionale. E' consentito, pertanto, che l'istruttore professionale di vela eserciti la propria professione per conto di più scuole nautiche, previo nulla osta da parte dei titolari/rappresentanti legali delle stesse.
3. L'iscrizione e la permanenza nell'**elenco nazionale degli istruttori professionali di vela** di cui all'articolo 49-sexies del *Codice della nautica da diporto* è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo.

## **Art. 15 – Trasferimento del complesso aziendale**

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale da parte del titolare/rappresentante legale di una scuola nautica già operante, questi è tenuto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, a comunicare a questa Città Metropolitana l'avvenuta cessione, trasmettendo copia conforme del suddetto atto, corredata della copia non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, unitamente all'originale del registro di iscrizione degli allievi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti della scuola nautica per un periodo di almeno dieci anni.

2. L'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte del cedente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, costituisce violazione e, in tale fattispecie, il cedente sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

3. L'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte dell'avente causa è subordinato al possesso dei requisiti prescritti e alla presentazione della S.C.I.A. di variazione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, corredata della documentazione di cui agli articoli 5 o 6 del medesimo Regolamento, rispettivamente nel caso di sede principale o secondaria, ad eccezione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera D), nel caso in cui la nuova scuola nautica subentri nei medesimi locali della scuola nautica preesistente.

4. L'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte dell'avente causa prima della presentazione della S.C.I.A. di variazione è equiparato ad esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica e, come tale, soggetto ai provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, questa Città Metropolitana provvederà a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia della S.C.I.A. presentata dal dante causa per l'esercizio dell'attività di scuola nautica a decorrere dal trentunesimo giorno dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda.

In tale circostanza, per esercitare l'attività di scuola nautica, l'avente causa dovrà provvedere a presentare la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 5 o 6 del presente Regolamento, senza poter usufruire della deroga relativa ai locali di cui al comma 3 del presente articolo.

Analogo iter verrà seguito nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuta cessione di un'azienda che esercitava l'attività di scuola nautica e, sebbene sia trascorso il predetto termine di 30

giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di cessione dell'azienda, il cedente non ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 16 – Variazione societaria di una società di persone**

1. Se l'attività di scuola nautica viene esercitata da una società di persone, l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci non aventi la qualità di rappresentante legale sono comunicati a questa Città Metropolitana dal titolare/rappresentante legale della scuola nautica, tramite S.C.I.A. di variazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della variazione societaria, allegando copia autentica del verbale dell'assemblea dei soci, idonea documentazione attestante il permanere del possesso di un'adeguata capacità patrimoniale o finanziaria, nonché copia della ricevuta telematica del pagamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

2. Se la variazione societaria riguarda l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci aventi la qualità di rappresentante legale, alla S.C.I.A. di variazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo occorrerà allegare anche la dichiarazione attestante il possesso, in capo al nuovo rappresentante legale, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 4 del presente Regolamento, e dei requisiti morali di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Questa Amministrazione, esaminata la documentazione di cui ai precedenti commi del presente articolo ed accertata la regolarità, provvede a prendere atto dell'avvenuta variazione societaria e a darne comunicazione alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto.

Qualora la documentazione prodotta risulti carente e/o la capacità patrimoniale/finanziaria e/o i requisiti soggettivi e/o morali del nuovo rappresentante legale non corrispondano a quanto stabilito dal presente Regolamento, questa Città Metropolitana procede a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica a regolarizzare tale documentazione e, in caso di inottemperanza, provvede a interdire l'esercizio dell'attività di scuola nautica.

4. L'esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito della variazione societaria, oltre il termine di cui al precedente comma 1, senza che sia stata presentata la S.C.I.A. di variazione, costituisce abuso e, in tale fattispecie, la società sarà soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

## **Art. 17 – Altre variazioni societarie**

1. Se l'attività di scuola nautica è esercitata da una società di capitali, l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, privi della qualità di rappresentante legale, sono comunicati a questa Città Metropolitana dal titolare/rappresentante legale della scuola nautica, tramite S.C.I.A. di variazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della variazione societaria, allegando copia autentica del verbale dell'assemblea dei soci, nonché copia della ricevuta telematica del pagamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

Questa Amministrazione, esaminata la documentazione ed accertatane la regolarità, provvede esclusivamente a prendere atto dell'avvenuta variazione societaria e a darne comunicazione alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto.

2. Se l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione dalla società di capitali riguarda un rappresentante legale, alla S.C.I.A. di variazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo occorrerà allegare anche la dichiarazione attestante il possesso, in capo al nuovo rappresentante legale, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 4 del presente Regolamento, e dei requisiti morali di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Questa Amministrazione, esaminata la documentazione di cui al presente comma ed accertatane la regolarità, provvede a prendere atto dell'avvenuta variazione societaria e a darne comunicazione alla Motorizzazione Civile e alla Capitaneria di Porto.

Qualora la documentazione prodotta risulti carente e/o i requisiti soggettivi e/o morali del nuovo rappresentante legale non corrispondano a quanto stabilito dal presente Regolamento, questa Città Metropolitana procede a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica a regolarizzare tale documentazione e, in caso di inottemperanza, provvede a interdire l'esercizio dell'attività della scuola nautica.

3. L'esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito della variazione societaria di cui al comma 2 del presente articolo, oltre il termine di cui al precedente comma 1, senza che sia stata presentata la S.C.I.A. di variazione, costituisce abuso e, in tale fattispecie, la società sarà soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

## **Art. 18 – Trasformazione societaria**

1. Se l'attività di scuola nautica è esercitata da una ditta individuale (persona fisica), la trasformazione di questa in società (avente o meno personalità giuridica) comporta la presentazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, di una S.C.I.A. di variazione, a firma del rappresentante legale della società, corredata della copia conforme del suddetto atto e della documentazione di cui agli articoli 5 o 6 del presente Regolamento (rispettivamente, per il caso della sede principale o e di quella secondaria), ad eccezione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera D), nel caso in cui i locali della scuola nautica non vengano modificati.

Il titolare della ditta individuale è tenuto a trasmettere a questa Città Metropolitana il registro di iscrizione degli allievi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti della scuola nautica per un periodo di almeno dieci anni.

2. L'esercizio dell'attività di scuola nautica a seguito della trasformazione societaria di cui al comma 1 del presente articolo, oltre il termine ivi indicato, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana la S.C.I.A. di variazione, costituisce abuso e, in tale fattispecie, la società sarà soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

3. Nel caso in cui la S.C.I.A. di variazione di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata oltre il termine di 30 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, questa Città Metropolitana provvederà a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia della S.C.I.A. presentata dalla ditta individuale per l'esercizio dell'attività di scuola nautica a decorrere dal trentunesimo giorno dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda.

In tale circostanza, per esercitare l'attività di scuola nautica, la società dovrà provvedere a presentare la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 5 o 6 del presente Regolamento, senza poter usufruire della deroga relativa ai locali di cui al comma 1 del presente articolo.

Analogo iter verrà seguito nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuta trasformazione in società di una ditta individuale che esercitava l'attività di scuola nautica e, sebbene sia trascorso il predetto termine di 30 giorni dalla data di iscrizione al Registro Imprese dell'atto di trasformazione dell'azienda, il rappresentante legale della società non ha provveduto ad inoltrare la S.C.I.A. di variazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Analogamente a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, occorrerà la presentazione di una S.C.I.A. di variazione nel caso di trasformazione di una società in ditta individuale, così come nel caso di trasformazione di forme societarie.

#### **Art. 19 – Variazione della denominazione**

1 Nel caso in cui varia il solo nome dell'impresa individuale o la sola ragione/denominazione sociale della società esercente l'attività di scuola nautica, il suo titolare/rappresentante legale provvede a darne comunicazione a questa Città Metropolitana tramite S.C.I.A. di variazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della variazione, allegando copia autentica del verbale dell'assemblea dei soci, nonché copia della ricevuta telematica del pagamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

#### **Art. 20 – Decesso o incapacità fisica del titolare/rappresentante legale**

1. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare/rappresentante legale della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti a darne comunicazione a questa Amministrazione, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. Entro il medesimo termine, gli eredi o gli aventi causa possono inviare a questa Città Metropolitana comunicazione di prosecuzione dell'attività. Qualora non tutti gli eredi o gli aventi causa fossero interessati a tale prosecuzione, occorrerà che alla predetta comunicazione venga allegata la copia conforme dell'atto, regolarmente registrato, di rinuncia della relativa quota dell'azienda.

3. L'esercizio dell'attività di scuola nautica, oltre il termine di novanta giorni dalla data del decesso o dalla data della sopravvenuta incapacità fisica del titolare/rappresentante legale della scuola nautica, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana, da parte degli eredi o degli aventi causa, la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, costituisce abuso e, in tale fattispecie, il soggetto che ha continuato ad esercitare l'attività di scuola nautica sarà soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

4. Nel caso in cui questa Amministrazione accerti l'avvenuto decesso o la sopravvenuta incapacità fisica del soggetto esercente l'attività di scuola nautica ed entro il termine di cui al comma 2 del presente

articolo gli eredi o gli aventi causa non hanno provveduto a presentare a questa Città Metropolitana la comunicazione di prosecuzione dell'attività, l'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana provvede a prendere atto dell'avvenuta perdita di validità ed efficacia della S.C.I.A. presentata dalla soggetto deceduto o divenuto fisicamente incapace per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.

5. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, ovvero originale del certificato medico attestante l'incapacità fisica;

b) copia non autenticata dei documenti di identità o di riconoscimento degli eredi o degli aventi causa;

c) originale della documentazione attestante la qualità di eredi o di aventi causa (dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, copia conforme della dichiarazione di successione, ecc...);

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dagli eredi o dagli aventi causa, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 4 del presente Regolamento, e dei requisiti morali di cui al comma 3 del medesimo articolo (uno o più eredi/aventi causa può designare un sostituto che sia in possesso di tali requisiti);

- copia conforme del titolo attestante la disponibilità dei locali in capo agli eredi o agli aventi causa (contratto di affitto, comodato d'uso, ecc...), regolarmente registrato.

Contestualmente, gli eredi o gli aventi causa provvederanno a trasmettere a questa Città Metropolitana il registro di iscrizione degli allievi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, verrà loro restituito per essere custodito agli atti della scuola nautica per un periodo di almeno dieci anni.

6. Fatte salve le verifiche da parte di questa Amministrazione sul possesso dei requisiti prescritti, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione, trascorso il quale, per continuare l'attività, gli eredi o gli aventi causa presentano una S.C.I.A. di variazione, corredata della copia della ricevuta telematica del pagamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, da effettuare esclusivamente attraverso il sito web dell'Ente per mezzo del sistema pagoPA, specificando nella causale la seguente dizione: "SCIA di variazione scuola nautica".

Alla predetta S.C.I.A. di variazione si dovrà allegare la documentazione di cui agli articoli 5 o 6 del presente Regolamento (rispettivamente, per il caso della sede principale o e di quella secondaria), ad eccezione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera D), nel caso in cui i locali della scuola nautica non vengano modificati.

7. L'esercizio dell'attività di scuola nautica da parte degli eredi o degli aventi causa, oltre il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, senza che sia stata presentata a questa Città Metropolitana la S.C.I.A. di variazione di cui al comma 6 del presente articolo, costituisce abuso e, in tale fattispecie, il soggetto che ha continuato ad esercitare l'attività di scuola nautica sarà soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.



### **TITOLO III: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ**

#### **Art. 21 – Apertura al pubblico**

1. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica deve articolare l'attività in modo da garantire un'apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana gli orari di apertura al pubblico. Qualora non venga effettuata la predetta comunicazione, si intendono confermati gli orari di apertura al pubblico che sono stati comunicati per ultimo.
3. Qualsiasi variazione degli orari di apertura al pubblico intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata a questa Città Metropolitana entro dieci giorni.
4. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto a comunicare a questa Città Metropolitana i periodi di chiusura dello stesso (comprese le ferie), che non potranno complessivamente eccedere i 30 giorni lavorativi l'anno.
5. Il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico e dei periodi di chiusura, nonché di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità. In tale fattispecie, questa Città Metropolitana procederà a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica al rigoroso rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e, in caso di inottemperanza, provvederà a sospendere l'attività della scuola nautica.

#### **Art. 22 – Tariffe**

1. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto ad inoltrare a questa Amministrazione apposita istanza per la vidimazione del tariffario applicato.
2. Qualora il titolare/rappresentante legale della scuola nautica intenda applicare tariffe differenti da quelle indicate nel tariffario vidimato di cui al comma 1 del presente articolo, provvederà a chiedere la vidimazione del nuovo tariffario, le cui tariffe potranno essere applicate solo dopo la presentazione dell'istanza di vidimazione.
3. Il mancato rispetto delle tariffe indicate nel tariffario, nonché di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità. In tale fattispecie, questa Città Metropolitana procederà a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica al rigoroso rispetto di quanto

stabilito dal presente articolo e, in caso di inottemperanza, provvederà a sospendere l'attività della scuola nautica.

### **ART. 23 – Esposizione documentazione**

1. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto ad esporre permanentemente, in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'ufficio della scuola nautica, la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale della Segnalazione Certificata di Inizio Attività recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato da questa Città Metropolitana;
- copia conforme all'originale di ogni eventuale S.C.I.A. di variazione (quale, ad esempio, la S.C.I.A. di variazione relativa al trasferimento di sede, alla variazione di un'unità da diporto, ecc...) recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato da questa Città Metropolitana;
- tariffario vidimato.

2. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto ad esporre in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'ufficio della scuola nautica, nonché all'esterno (in corrispondenza del suo ingresso):

- gli orari di apertura al pubblico;
- i periodi di chiusura (comprese le ferie) con almeno venti giorni di anticipo rispetto al loro inizio.

3. Il mancato rispetto di quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, costituisce irregolarità. In tale fattispecie, questa Città Metropolitana procederà a diffidare il titolare/rappresentante legale della scuola nautica al rigoroso rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e, in caso di inottemperanza, provvederà a sospendere l'attività della scuola nautica.

### **Art. 24 – Registro di iscrizione degli allievi**

1. A seguito della presentazione della S.C.I.A. di cui agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, il titolare/rappresentante legale della scuola nautica è tenuto a trasmettere il registro di iscrizione degli allievi a questa Città Metropolitana affinché provveda alla sua vidimazione. Analoga procedura va seguita all'approssimarsi dell'esaurimento del registro.

2. La scuola nautica cura la tenuta e l'aggiornamento del registro di iscrizione degli allievi con specifico riferimento ai seguenti dati:

- a) numero progressivo di iscrizione dell'allievo;

- b) data di iscrizione;
- c) dati anagrafici dell'allievo;
- d) categoria della patente nautica richiesta;
- e) data degli esami di teoria e relativo esito;
- f) data degli esami pratici e relativo esito;
- g) numero della patente nautica assegnata e data del suo rilascio.

3. Sul registro non sono ammesse cancellature e/o raschiature. Gli eventuali errori sono corretti mantenendo visibile l'errore e le correzioni sono convalidate dal titolare/rappresentante legale della scuola nautica.

4. Il registro è tenuto a disposizione del personale di questa Città Metropolitana preposto alla vigilanza, affinché accerti la sua regolare tenuta e compilazione.

5. Su richiesta degli allievi è consentito il trasferimento degli stessi ad altra scuola nautica, da annotare su apposita colonna del registro.

6. Il registro deve essere compilato giornalmente in ordine cronologico e conservato agli atti della scuola nautica per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dall'ultima iscrizione ivi riportata.

#### **Art. 25 – Cessazione dell'attività**

1. Nel caso in cui il titolare/rappresentante legale della scuola nautica decida di rinunciare all'esercizio dell'attività è tenuto ad inviare a questa Città Metropolitana apposita comunicazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, provvedendo a trasmettere il registro di iscrizione degli allievi di cui all'articolo 24 del presente Regolamento, che, previo annullamento degli spazi non utilizzati, gli verrà restituito per essere custodito agli atti della scuola nautica per un periodo di almeno dieci anni.

2. Contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'attività, il titolare/rappresentante legale della scuola nautica dovrà dichiarare che tutti gli allievi iscritti che non hanno completato i corsi e/o gli esami sono stati trasferiti ad altre scuole nautiche indicate dagli allievi, senza alcun onere aggiuntivo in capo agli stessi.

3. Sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, questa Città Metropolitana prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività della scuola nautica.

4. Il titolare/rappresentante legale della scuola nautica, per motivate e gravi esigenze documentate, può sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione a questa Città Metropolitana.

In presenza di giustificati motivi, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi, previa comunicazione a questa Amministrazione, decorso il quale l'attività si intende cessata se non viene ripresa regolarmente.

5. Questa Città Metropolitana prende atto della cessazione dell'attività anche nei seguenti casi:

- per scioglimento della società;
- per fallimento della società o del titolare della scuola nautica;
- per ingiustificata sospensione dell'attività per tre mesi o per mancato inizio dell'attività entro tre mesi dalla presentazione della S.C.I.A.

## **TITOLO IV: VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 26 – Vigilanza**

1. Le scuole nautiche le cui sedi, principali e/o secondarie, e/o le cui basi nautiche risultano ubicate nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Catania sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica di questa Amministrazione, ad eccezione degli Istituti Tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, per la cui vigilanza provvede il Ministero dell'Istruzione.

2. A tal fine, questa Città Metropolitana dispone l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e, comunque, a seguito della ricezione di notizie circostanziate relative all'irregolare esercizio dell'attività.

3. Nell'ambito dell'attività di vigilanza questa Città Metropolitana provvede ad accertare il rispetto delle disposizioni contenute nel *Codice della nautica da diporto*, nel presente Regolamento e nelle norme di settore vigenti.

In particolare, i controlli sono finalizzati ad accertare:

- l'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dell'eventuale S.C.I.A. di variazione;
- il permanere del possesso di un'adeguata capacità patrimoniale/finanziaria;
- il possesso ed il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti;
- la verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
- l'accertamento dell'idoneità del personale docente;
- la verifica della regolare esecuzione dei corsi e delle attività di formazione;
- l'accertamento dell'avvenuta affissione al pubblico della SCIA, dell'eventuale SCIA di variazione o dell'autorizzazione già rilasciata;
- l'accertamento dell'avvenuta affissione al pubblico del tariffario vidimato, degli orari di apertura e dei periodi di chiusura;
- la verifica della conformità delle unità da diporto alle caratteristiche prescritte e dell'assolvimento degli obblighi assicurativi;
- la verifica dell'idoneità e completezza dell'arredamento e del materiale didattico;
- l'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

4. Compete a questa Città Metropolitana, tramite il personale della Polizia Provinciale, reprimere l'esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica.

#### **Art. 27 – Irregolarità e sospensione dell'attività**

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto espressamente indicato in tal modo nei precedenti articoli del presente Regolamento, qualsiasi comportamento assunto dal titolare/rappresentante legale della scuola nautica, o qualsiasi fatto realizzato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di scuola nautica, che non sia conforme a quanto disposto dalle norme vigenti e/o dal presente Regolamento, salvo che il predetto comportamento e/o fatto si possa configurare quale violazione sanzionabile ai sensi del successivo articolo 28 del presente Regolamento.

2. Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica, questa Città Metropolitana, tramite il competente Ufficio Trasporti, diffida il titolare/rappresentante legale della scuola nautica ad eliminare l'irregolarità riscontrata, indicando il termine entro il quale il titolare/rappresentante legale della scuola nautica deve provvedere alla regolarizzazione.

3. L'atto di diffida è adottato, comunque, nei seguenti casi:

- a) irregolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
- b) mancata esposizione al pubblico della S.C.I.A. recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato da questa Città Metropolitana, o del provvedimento con cui è stata autorizzata la scuola nautica;
- c) mancata esposizione del tariffario vidimato;
- d) applicazione di tariffe diverse da quelle esposte;
- e) partecipazione alle lezioni di teoria di allievi non iscritti nel registro di iscrizione degli allievi;
- f) partecipazione alle esercitazioni pratiche a bordo del mezzo nautico di allievi non iscritti nel registro di iscrizione degli allievi;
- g) mancato rispetto dell'attività di formazione minima.

4. Quando a seguito di un atto di diffida per irregolarità, il titolare/rappresentante legale della scuola nautica non provvede, nel termine assegnato, a rimuovere il comportamento e/o fatto accertato come irregolare o ad ottemperare alle disposizioni impartitegli, questa Città Metropolitana procede alla sospensione dell'attività da uno a sei mesi, in relazione alla gravità dell'irregolarità riscontrata e all'eventuale sua reiterazione nel tempo.

5. Il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività di scuola nautica, da uno a sei mesi, è adottato, comunque, nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione relativa al trasferimento di sede della scuola nautica e/o mancato possesso dei requisiti prescritti in capo ai nuovi locali;
- b) mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione relativa alle modifiche apportate alle caratteristiche dei locali della scuola nautica e/o mancato possesso dei requisiti prescritti in capo a tali locali a seguito delle modifiche apportate;
- c) indisponibilità provvisoria (non eccedente mesi tre) di idonei locali da utilizzare quale sede della scuola nautica;
- d) mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione relativa alle modifiche apportate all'arredamento didattico e/o al materiale didattico per le lezioni teoriche e/o mancato possesso dei requisiti prescritti in capo a tale arredo e/o materiale didattico;
- e) indisponibilità provvisoria (non eccedente mesi tre) dell'arredamento didattico e/o materiale didattico per le lezioni teoriche nella loro completezza;
- f) mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione relativa alle modifiche (inserimento o dismissione) apportate alle unità da diporto utilizzate dalla scuola nautica e/o mancato possesso dei requisiti prescritti in capo a tali unità;
- g) indisponibilità provvisoria (non eccedente mesi tre) delle unità da diporto indicate all'articolo 12, comma 4, del presente Regolamento;
- h) mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione relativa alle modifiche apportate al personale docente della scuola nautica e/o mancato possesso dei requisiti prescritti in capo a tale personale;
- i) indisponibilità provvisoria (non eccedente mesi tre) del personale docente indicato all'articolo 13, comma 1, del presente Regolamento.

#### **Art. 28 – Sanzioni e interdizione dall'esercizio dell'attività**

1. Qualora il personale della Polizia Provinciale accerti, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, che un soggetto svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 49-septies del *Codice della nautica da diporto*, provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui

all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

2. Qualora il personale della Polizia Provinciale accerti, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Ufficio Trasporti di questa Città Metropolitana, che un soggetto gestisce una scuola nautica senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività e, nei casi previsti, la S.C.I.A. di variazione, ovvero in mancanza dei requisiti prescritti dall'articolo 49-septies, comma 4, del *Codice della nautica da diporto*, provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

3. Questa Città Metropolitana provvede, comunque, ad adottare il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica nei casi di perdita di uno o più requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e, specificamente, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento da parte del titolare/rappresentante legale della scuola nautica;
- b) perdita della capacità patrimoniale o finanziaria di cui all'articolo 8 del presente Regolamento;
- c) indisponibilità giuridica dei locali, se si protrae oltre il periodo di sospensione comminato ai sensi dell'articolo 27, comma 5, lettera c), del presente Regolamento;
- d) indisponibilità dell'arredamento didattico e/o materiale didattico per le lezioni teoriche nella loro completezza, se si protrae oltre il periodo di sospensione comminato ai sensi dell'articolo 27, comma 5, lettera e), del presente Regolamento;
- e) indisponibilità delle unità da diporto indicate all'articolo 12, comma 4, se si protrae oltre il periodo di sospensione comminato ai sensi dell'articolo 27, comma 5, lettera g), del presente Regolamento;
- f) indisponibilità del personale docente indicato all'articolo 13, comma 1, se si protrae oltre il periodo di sospensione comminato ai sensi dell'articolo 27, comma 5, lettera i), del presente Regolamento;
- g) mancata osservanza del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, del presente Regolamento.



## **TITOLO V: NORME FINALI**

### **Art. 29 – Adeguamento normativo**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali e/o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica.

### **Art. 30 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione il Regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio della Provincia Regionale di Catania n. 22 del 08/03/2010.

## **ALLEGATO**

Modello attestazione

## CARTA INTESTATA

(dell'azienda od istituto di credito ovvero della società finanziaria con capitale non inferiore ad € 2.500.000)

## ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al

Sig. \_\_\_\_\_

nella forma tecnica \_\_\_\_\_

un affidamento di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
in lettere

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_